

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

## DISEGNO DI LEGGE

N. 364/A

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione,  
bilancio, credito e assetto del territorio, FASOLINO

il 30 novembre 2022

Disciplina del collegio dei revisori dei conti

\*\*\*\*\*

## RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge in esame intende disciplinare il funzionamento del collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dei principi riportati nei suoi allegati e in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 160 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), che disciplina la costituzione del collegio dei revisori dei conti per la Regione autonoma della Sardegna, al fine di dare attuazione all'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il decreto legislativo n. 160 del 2022, oltre ad aver istituito il collegio, ha stabilito altresì alcune regole cui il legislatore regionale è tenuto ad attenersi. In particolare, ha previsto la durata triennale del collegio, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, il divieto dei componenti di poter far parte dell'elenco per la estrazione successiva e il necessario raccordo del collegio con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il testo del disegno di legge è composto da quindici articoli.

L'articolo 1 introduce la disciplina sul collegio dei revisori dei conti.

Successivamente, l'articolo 2 regola l'elezione del presidente del collegio da parte dei componenti, nominati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2022.

All'articolo 3 vengono disciplinate le competenze del collegio che si sostanziano nell'espressione di un parere, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, con il quale si indicano le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni, sugli atti elencati nel medesimo articolo 3, che comprendono tutti i disegni di legge di bilancio, assestamento e variazione di bilancio e riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nonché il rendiconto generale, il bilancio consolidato e ulteriori documenti aventi rilevanza contabile. Al comma 7 vengono elencate le ulteriori competenze del collegio, attinenti a funzioni di verifica, vigilanza e controllo. Il comma 9 prevede che il collegio si raccordi con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

L'articolo 4 regola le modalità di esercizio delle funzioni, prevedendo:

- il diritto di accesso agli atti e documenti delle amministrazioni del sistema Regione nei modi e nei limiti previsti per l'accesso da parte dei consiglieri regionali;
- l'intervento del collegio alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari.

La stessa disposizione prevede, inoltre, che il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei compiti del collegio sono assicurati dalla Regione.

L'articolo 5 prevede che il collegio ha sede presso la Giunta regionale e disciplina il funzionamento dell'organo.

All'articolo 6, al fine della nomina dei componenti del collegio, è disciplinato l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione, che è istituito presso la Giunta regionale. In particolare, al comma 5, nel rispetto dei principi sulla parità di genere, è stato previsto che i componenti del collegio non possano appartenere allo stesso genere per più dei due terzi.

L'articolo 7 disciplina la durata in carica del collegio e, con riferimento ai singoli componenti, la sostituzione, la cessazione anticipata dall'incarico, la decadenza e la revoca.

All'articolo 8 è regolata la responsabilità dei componenti del collegio, i quali rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

L'articolo 9 prevede l'indennità dei componenti del collegio, ai quali viene riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Regione, comprensiva dell'indennità consiliare, del rimborso forfettario e dell'indennità di carica maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri previdenziali. È previsto, inoltre, che tale indennità sia proporzionalmente ridotta nei casi di sostituzione e cessazione anticipata dall'incarico.

All'articolo 10 sono previsti le cause di esclusione e i casi di incompatibilità.

Le disposizioni transitorie, contenute nell'articolo 11, prevedono che, in sede di prima applicazione, la Regione pubblichi sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco nel quale sono specificati i criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco stesso, nonché per l'estrazione a sorte. È previsto, inoltre, che l'elenco di cui all'articolo 6 sia costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame e la Giunta regionale nomini i componenti del collegio dei revisori dei conti entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'elenco. Viene stabilito, altresì, che il collegio entri nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal 1° giugno 2023 e che, fino

all'effettiva costituzione del collegio, ogni atto che richieda una previa deliberazione del medesimo collegio possa essere adottato in mancanza di tale deliberazione.

L'articolo 12 effettua un rinvio alle norme contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto non espressamente disciplinato dalla legge in esame.

L'articolo 13 contiene le disposizioni finanziarie e l'articolo 14 prevede l'aggiornamento dell'elenco delle spese obbligatorie di cui all'allegato n. 16 alla legge regionale 6 luglio 2022, n. 10 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale 2022/2024 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio).

Infine, l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri.  
Aggiornamento dei dati trasmessi con la nota n. 37726 del 4 ottobre 2022

Con la presente si allega l'aggiornamento della quantificazione degli oneri del disegno di legge di cui all'oggetto, trasmessa con nota n. 33269 del 20 settembre 2023 dall'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

Si rappresenta che, come già espresso in sede di audizione nel corso della riunione di codesta Commissione tenutasi in data 20 settembre u.s., la copertura finanziaria è stata garantita per l'intera annualità dal 2024, e a regime, al fine di garantire le attività propedeutiche all'esercizio delle funzioni del Collegio decorrenti alla data della nomina, quali, a titolo esemplificativo, la predisposizione della bozza di regolamento, le attività di studio e analisi dei documenti di gestione dell'Amministrazione regionale.

Con riferimento al disegno di legge "Disciplina del collegio dei revisori dei conti", si rileva che a seguito dell'abrogazione del comma 5 bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2014, come inserito dall'articolo 35, comma 5, della legge regionale n. 17 del 2021, da parte dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2023, le indennità spettanti al Collegio dei revisori non sono più assoggettate alla rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi FOI rilevato dell'ISTAT.

Si rende necessario, pertanto, aggiornare la stima della spesa delle indennità spettanti al Collegio dei revisori dei conti precedentemente trasmesso con la nota della scrivente Direzione generale n. 37726 del 4 ottobre 2022.

La quantificazione è stata fatta sulla base dell'articolo 9 del disegno di legge n. 364 che prevede: "Ai componenti del collegio spetta una indennità onnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Regione di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione) comprensiva dell' indennità consiliare, del rimborso forfettario e dell'indennità di carica, maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri previdenziali."

L'indennità spettante al Collegio dei revisori è parametrata all'indennità di carica e di funzione del Presidente della Regione, e in particolare: l'indennità consiliare (pari a euro 6.600 per 12 mensilità), l'indennità aggiuntiva del Presidente della Regione (pari a euro 2.500 per 12 mensilità) e il rimborso forfettario (pari a euro 3.850 per 12 mensilità).

Pertanto, la quantificazione degli oneri in ragione annua concernenti il compenso del collegio dei revisori è stimato in euro 126.189,77 annui:

	indennità annuale	stima cassa previdenziale 4%	stima iva 22%	totale
Indennità componente collegio dei revisori	31.080	1.2	7.111,10	39.434
Indennità componente collegio dei revisori	31.080	1.2	7.111,10	39.434
indennità Presidente collegio dei revisori (+ 20%)	37.296	1.4	8.533,32	47.321
totale	99.456	3.9	22.755,53	126.189,77

Si rileva infine che, come già ribadito nella citata nota n. 37726 del 4 ottobre 2022, la gestione finanziaria del Collegio dei revisori non rientra tra le competenze della Direzione generale del personale e riforma della Regione non trattandosi di figure legate alla gestione del personale regionale.

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

composta dai Consiglieri

SCHIRRU, Presidente - MORICONI, Vice Presidente - SECHI, Segretario - LAI, Segretario - CERA - COSSA - DE GIORGI - ENNAS - MARRAS - MELONI - PIGA - PIU - SATTA Giovanni - SATTA Giovanni Antonio - SOLINAS Alessandro - ZEDDA Massimo

*Relazione di maggioranza*

*On. Schirru*

*pervenuta il 27 settembre 2023*

Il disegno di legge in esame, approvato all'unanimità dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 20 settembre 2023, rappresenta l'ultimo tassello legislativo di un lungo e complesso percorso volto all'istituzione nell'ordinamento regionale del collegio dei revisori dei conti. Per espressa previsione legislativa, "il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione e delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione" (articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011). Il collegio è chiamato a svolgere una funzione di raccordo tra i controlli interni e quelli esterni della Corte dei conti "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica" (Corte costituzionale sentenza n. 198/2012). L'articolo 19 bis del decreto legge n. 138 del 2011 ha stabilito che l'attuazione delle disposizioni nel medesimo contenute, nelle regioni ad autonomia differenziata, avvenisse nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, vale a dire attraverso la Commissione paritetica Stato-Regione di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna. L'alternarsi dei Governi e la ridefinizione della composizione di detta commissione, unitamente ai rilievi formulati alle proposte iniziali, ha fatto sì che solo ad ottobre 2022 sia stata portata a compimento l'approvazione dei decreti legislativi n. 160 e 161, contenenti le norme di attuazione dello Statuto della Regione Sardegna con le quali, rispettivamente, è stato istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione ed è stata riconosciuta al Consiglio regionale la facoltà di istituire, secondo le norme del proprio regolamento interno, un proprio Collegio dei revisori dei conti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

In particolare il decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 160, entrato in vigore il 12 novembre 2022, ha rinviato alla legge regionale la determinazione dei compensi e le norme integrative sulle funzioni e competenze dello stesso.

Il relativo disegno di legge regionale è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 35/22 del 22 novembre 2022, trasmesso al Consiglio regionale il 30 novembre e assegnato alla Terza Commissione il 6 dicembre 2022.

Occorre precisare che l'approvazione tardiva del testo è dipesa dal fitto e impegnativo calendario dei lavori cui è andata incontro la Commissione in questi ultimi mesi.

Nel mese di dicembre 2022 la Terza Commissione è stata chiamata ad esaminare i disegni di legge riguardanti il Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2021 (disegno di legge n. 365), l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2023-2025 (disegno di legge n. 369), entrambi approvati dall'Aula il 21 dicembre 2022, e, da ultimo, i documenti della Manovra di bilancio 2023-2025, approvati dalla Giunta regionale il 21 dicembre 2022 e trasmessi al Consiglio il 22 dicembre.

L'esame dei documenti della Manovra di bilancio, iniziato il 29 dicembre, si è concluso in Commissione il 12 gennaio 2023 e in Aula il 1° febbraio 2023.

Nella seduta del 1° febbraio 2023, a conclusione della discussione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, il Consiglio regionale ha approvato l'ordine del giorno n. 94 che ha individuato nel disegno di legge n. 373 il provvedimento da collegare alla manovra economico-finanziaria 2023-2025 ai sensi dell'articolo 34, comma 8, del Regolamento interno.

Il 23 febbraio 2023 è dunque iniziato in Commissione il lungo iter del disegno di legge n. 373, conclusosi solo in data 13 settembre u.s. con l'approvazione in Aula del provvedimento.

Si rappresenta che, in considerazione del protrarsi dei termini inizialmente stabiliti in Commissione per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge collegato, la Commissione ha immediatamente inserito il disegno di legge sul collegio dei revisori dei conti all'ordine del giorno della prima seduta utile del 29 marzo 2023.

La seduta ha visto l'illustrazione del provvedimento da parte dell'Assessore della programmazione, una proficua discussione generale e, quindi, la votazione del passaggio all'esame degli articoli, con l'intesa di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e l'approvazione finale del testo alla prima seduta successiva all'approvazione del provvedimento collegato alla manovra di bilancio 2023-2025. Coerentemente, nella seduta del 20 settembre u.s. la Commissione ha licenziato il testo con alcune modifiche proposte dalla Giunta regionale a seguito di ulteriori approfondimenti.

Il testo all'esame dell'Aula si compone di 15 articoli che, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 160 del 2022 e in conformità con la normativa statale in materia, dettano la disciplina integrativa del funzionamento del Collegio dei revisori dei conti della Regione, prevedendone tra l'altro, le competenze, le responsabilità, le cause di esclusione e di incompatibilità, i compensi.

Attesa l'importanza del provvedimento in esame, condiviso da tutte le forze politiche in Commissione, e stante la necessità di dotare quanto prima la Regione Sardegna di un organo di controllo interno che operi, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in raccordo con la sezione regionale della Corte dei conti, come dalla stessa Corte in più occasioni sollecitato, se ne auspica una rapida approvazione da parte dell'Aula.

**TESTO DEL PROPONENTE****TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Art. 1

## Art. 1

## Disciplina del collegio dei revisori dei conti

## Disciplina del collegio dei revisori dei conti

1. La presente legge detta la disciplina in ordine al funzionamento del collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, e dei principi riportati nei suoi allegati e in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 160 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 3 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

1. La presente legge detta la disciplina in ordine al funzionamento del collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, e dei principi riportati nei suoi allegati e in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 160 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per l'istituzione del collegio dei revisori dei conti in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 3 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) e dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

## Art. 2

## Art. 2

## Presidente del collegio dei revisori dei conti

## Presidente del collegio dei revisori dei conti

1. I componenti del collegio dei revisori dei conti, nominati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2022, eleggono, al loro interno, il presidente.

(Identico)

2. È eletto presidente chi ottiene il maggior numero dei voti espressi dal collegio; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.



## Art. 3

## Competenze del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esprime parere, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, con il quale si indicano le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni, sui seguenti atti:

- a) sul disegno di legge di bilancio e relativi allegati;
- b) sul disegno di legge di assestamento del bilancio e relativi allegati;
- c) sui disegni di legge di variazione del bilancio e relativi allegati;
- d) sui disegni di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- e) sul rendiconto generale e relativi allegati predisposto dalla Giunta regionale;
- f) sul bilancio consolidato predisposto dalla Giunta regionale;
- g) sul riaccertamento ordinario dei residui approvato dalla Giunta regionale;
- h) sulla verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, sulla convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge;
- i) sulle variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria;
- j) sull'impatto economico finanziario degli oneri derivanti dai disegni di legge proposti dalla Giunta regionale e relativi emendamenti, di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

2. Il parere di cui al comma 1, lettera d), attesta il rispetto di quanto previsto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

3. Il parere di cui al comma 1, lettera e), attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire effi-

## Art. 3

## Competenze del collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio preventivo, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni, in ordine ai disegni di legge di bilancio e di stabilità, di assestamento delle previsioni di bilancio e di variazione del bilancio;
- b) esprime parere obbligatorio preventivo sul rendiconto generale e relativi allegati e sulla proposta del bilancio consolidato del gruppo della Regione predisposti dalla Giunta regionale; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
- c) esprime parere obbligatorio preventivo sui disegni di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- d) predispone, in qualità di organo di controllo interno ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), una relazione sulla regolarità dei conti giudiziali resi a cura degli agenti contabili regionali;
- e) collabora ai fini della predisposizione della relazione sull'impatto economico finanziario degli oneri derivanti dai disegni di legge della Giunta regionale e relativi emendamenti e dalle proposte di legge di iniziativa del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (legge regionale di contabilità) come modificata dall'articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi);
- f) verifica la corretta esposizione dei dati in bilancio, l'esistenza delle attività e delle passività, l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei re-

cienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il parere è reso entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento dei disegni di legge e degli atti di cui al comma 1. Se il parere non è reso entro tale termine, se ne prescinde.

5. Nella relazione illustrativa ai disegni di legge di cui al comma 1, approvati dalla Giunta regionale, si dà conto dell'avvenuto adeguamento al parere del collegio dei revisori dei conti, oppure si indica la motivazione del mancato adeguamento, totale o parziale, allo stesso parere.

6. Il parere del collegio dei revisori dei conti è allegato ai disegni di legge di cui al comma 1 e trasmesso al Consiglio regionale.

7. Il collegio dei revisori dei conti, oltre a quanto previsto al comma 1:

- a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto degli equilibri di bilancio;
- d) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- e) esprime pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio;
- f) riferisce alla Giunta regionale su gravi irregolarità di gestione;
- g) presenta annualmente al Presidente della Regione una relazione sull'attività svolta;
- h) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge.

lativi allegati;

- g) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- h) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta al Presidente della Regione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della Regione;
- i) esprime gli ulteriori pareri e redige le ulteriori relazioni previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il collegio dei revisori dei conti, oltre a quanto previsto al comma 1:

- a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto degli equilibri di bilancio;
- d) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- e) esprime pareri su atti normativi inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio;
- f) riferisce alla Giunta regionale su gravi irregolarità di gestione;
- g) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge.

3. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio dei revisori dei conti assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio esprime il parere obbligatorio.

4. I pareri e le relazioni del presente articolo sono resi, ordinariamente, entro quindici

8. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio dei revisori dei conti assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio esprime il parere obbligatorio.

9. Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 4

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 3, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), nei modi e nei limiti previsti per l'accesso da parte dei consiglieri regionali.

2. Il collegio può, se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale e delle Commissioni consiliari dedicate all'approvazione degli atti di cui all'articolo 3, comma 1.

3. La Regione assicura al collegio dei revisori dei conti, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti, anche in relazione alle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998.

Art. 5

Sede e funzionamento  
del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti ha sede presso la Giunta regionale.

2. Le funzioni del collegio sono svolte, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

giorni lavorativi dalla data di ricezione degli atti, ad eccezione del parere sui disegni di legge di variazione di bilancio che è reso entro il termine di tre giorni. In caso di motivata urgenza il termine ordinario di quindici giorni è ridotto a cinque giorni lavorativi.

5. Il parere del collegio dei revisori dei conti è allegato ai disegni di legge e ai provvedimenti di cui al comma 1 e trasmesso al Consiglio regionale.

Art. 4

Modalità di esercizio delle funzioni

(Identico)

Art. 5

Sede e funzionamento  
del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti ha sede presso la Giunta regionale.

2. Le funzioni del collegio sono svolte, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

3. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, anche in modalità a distanza.

4. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente del collegio più anziano di età.

5. I singoli componenti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.

6. Il collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e verifiche effettuate e delle decisioni adottate.

7. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente della Regione e all'Assessore regionale competente in materia di bilancio.

8. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento. Il regolamento è trasmesso al Presidente della Regione e all'Assessore regionale competente in materia di bilancio.

#### Art. 6

##### Elenco regionale dei revisori dei conti

1. Al fine della nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti, è istituito presso la Giunta regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) requisiti previsti dai principi contabili internazionali;
- b) qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa

3. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, anche in modalità a distanza.

4. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte dal componente del collegio più anziano di età.

5. I singoli componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, d'intesa con il presidente del collegio e con gli altri componenti.

6. Il collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e verifiche effettuate e delle decisioni adottate.

7. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente della Regione, all'Assessore regionale competente in materia di bilancio e al Direttore generale dei Servizi finanziari.

8. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento. Il regolamento è trasmesso al Presidente della Regione, all'Assessore regionale competente in materia di bilancio e al Direttore generale dei Servizi finanziari.

#### Art. 6

##### Elenco regionale dei revisori dei conti

(Identico)

- alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
- c) di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 138 del 2011.

3. La Presidenza della Regione pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del collegio, un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco nel quale sono specificati i criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco stesso e per l'estrazione a sorte.

4. I componenti del collegio non possono far parte dell'elenco per l'estrazione successiva a quella dell'esercizio del mandato.

5. I componenti del collegio non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi.

#### Art. 7

##### Durata della carica

1. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) decesso.

4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, oppure per

#### Art. 7

##### Durata della carica

(Identico)

sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del collegio è revocabile dalla Giunta regionale, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio e in caso di impedimento permanente.

Art. 8

Responsabilità

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 9

Indennità

1. Ai componenti del collegio spetta una indennità onnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Regione di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione) comprensiva dell'indennità consiliare, del rimborso forfettario e dell'indennità di carica, maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri previdenziali.

2. Nei casi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.

Art. 10

Cause di esclusione ed incompatibilità

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale vigente, non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

- a) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale e gli amministratori delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, il coniuge, i parenti

Art. 8

Responsabilità

(Identico)

Art. 9

Indennità

(Identico)

Art. 10

Cause di esclusione ed incompatibilità

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale vigente, non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

- a) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale e gli amministratori delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, il coniuge, i parenti

- e gli affini entro il secondo grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  - c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - d) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione;
  - e) coloro che sono legati ad una delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, da un rapporto di lavoro non dipendente o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale o che lo sono stati nei due anni precedenti.

2. I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o presso enti e società comunque sottoposte al controllo o vigilanza delle stesse e presso enti locali della Sardegna.

#### Art. 11

##### Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, la Regione pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco nel quale sono specificati i criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco stesso e per l'estrazione a sorte. L'elenco di cui all'articolo 6

- e gli affini entro il secondo grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti del Consiglio regionale e delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  - c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - d) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Consiglio regionale o con le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998;
  - e) coloro che sono legati ad una delle amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, da un rapporto di lavoro non dipendente o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale o che lo sono stati nei due anni precedenti.

2. I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso il Consiglio regionale, presso le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o presso enti e società comunque sottoposte al controllo o vigilanza delle stesse e presso enti locali della Sardegna.

#### Art. 11

##### Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, la Regione pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco nel quale sono specificati i criteri per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco stesso e per l'estrazione a sorte. L'elenco di cui all'articolo 6

è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e la Giunta regionale nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'elenco.

2. Il collegio dei revisori dei conti nominato ai sensi del comma 1 entra nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal 1° giugno 2023.

3. Fino all'effettiva costituzione del collegio dei revisori dei conti, ogni atto che richiede una previa deliberazione del medesimo collegio può essere adottato in mancanza di tale deliberazione.

Art. 12

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 sono determinati in euro 142.276,82 annui, a decorrere dall'anno 2023 (missione 01 - programma 03 - titolo 1).

2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 con le variazioni di cui al comma 4 e, a decorrere dall'anno 2025, con le risorse annualmente stanziare, per le finalità della presente legge, con le singole leggi di bilancio regionale, in conto della missione 01 - programma 03 - titolo 1.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

4. Nel bilancio della Regione per gli an-

è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e la Giunta regionale nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'elenco.

2. Il collegio dei revisori dei conti nominato ai sensi del comma 1 entra nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal 1° luglio 2024.

3. Fino all'effettiva costituzione del collegio dei revisori dei conti, ogni atto che richiede una previa deliberazione del medesimo collegio può essere adottato in mancanza di tale deliberazione.

Art. 12

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nei decreti legislativi n. 118 e n. 123 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, e nell'ulteriore normativa in materia.

Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 sono determinati in euro 126.189,77 annui, a decorrere dall'anno 2024 (missione 01 - programma 03 - titolo 1).

2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte, per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le variazioni di cui al comma 4 e, a decorrere dall'anno 2026, con le risorse annualmente stanziare, per le finalità della presente legge, con le singole leggi di bilancio regionale, in conto della missione 01 - programma 03 - titolo 1.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

4. Nel bilancio della Regione per gli an-



ni 2022, 2023 e 2024 sono introdotte le seguenti variazioni di spesa

in aumento

missione 01 - programma 03 - titolo 1 (capitolo SCNI), articolo 9

2023	euro	142.276,82
2024	euro	142.276,82

in diminuzione

missione 20 - programma 01 - titolo 01 (capitolo SC08.0001)

2023	euro	142.276,82
2024	euro	142.276,82

Art. 14

Aggiornamento dell'elenco delle spese obbligatorie

1. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'allegato n. 16 alla legge regionale 6 luglio 2022, n. 10 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio).

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

ni 2023, 2024 e 2025 sono introdotte le seguenti variazioni di spesa:

in aumento

missione 01 - programma 03 - titolo 1 (capitolo SCNI), articolo 9

2024	euro	126.189,77
2025	euro	126.189,77

in diminuzione

missione 20 - programma 01 - titolo 01 (capitolo SC08.0001 - fondo riserva spese obbligatorie)

2024	euro	126.189,77
2025	euro	126.189,77

Art. 14

Aggiornamento dell'elenco delle spese obbligatorie

1. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'allegato n. 12 alla legge regionale 23 febbraio 2023, n. 2 (Legge di bilancio 2023-2025).

Art. 15

Entrata in vigore

(Identico)